

COMMENTO

PROFESSIONISTI, PREVIDENZA

I contributi dei professionisti non dichiarati e non versati non sono soggetti alla prescrizione

di Studio tributario Gavioli & associati | 7 DICEMBRE 2021

I contributi previdenziali possono essere pretesi e riscossi dalla Cassa forense. La Corte di Cassazione, con ordinanza 22 novembre 2021, n. 35873, ha accolto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e ciò perché l'avvocato, a suo tempo, non ha inviato agli uffici la dichiarazione dei propri redditi: l'omessa comunicazione impedisce il decorso del termine decennale e, di conseguenza, la prescrizione.

Il contenzioso

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di un avvocato **per oneri contributivi non versati** nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha confermato l'**estinzione** del diritto di quest'ultima per intervenuta **prescrizione** relativamente ai contributi maturati nel periodo 1988-2001, ritenendo dovuti i soli contributi maturati nei periodi 1992-1993 e 2001-2007, nonché le **sanzioni** per omessa comunicazione annuale del reddito prodotto nel periodo 2004-2005.

La Corte territoriale ha accertato che il professionista iscritto all'albo degli avvocati dal 1979 e professore universitario dal 1973 al 2005, aveva sempre svolto l'attività libero professionale in modo **occasionale**, in ragione sia dell'impegno universitario sia delle cariche pubbliche ricoperte dal 1994 al 2009, quale consigliere regionale e quale parlamentare europeo.

I giudici del merito di secondo grado hanno, pertanto, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 22, della Legge n. 576/1980, comma 4, norma agevolativa, la quale prevede che gli iscritti alla Cassa, nei periodi in cui svolgono incarichi elettivi, e, quindi, non svolgono (più) con continuità l'attività professionale, conservano l'iscrizione e "... sono esonerati, durante il periodo in carica, dal requisito della continuità professionale...".

Con riferimento all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti la Corte territoriale ha dichiarato:

- a. **prescritti** tutti i crediti relativi agli anni 1988-1991 per assenza di atti interruttivi, non essendo, le comunicazioni inviate dalla Cassa il 6 settembre 1999 e il 3 novembre 2003, idonee a produrre l'effetto interruttivo, in quanto non contenenti un'intimazione di pagamento, bensì una richiesta di regolarizzazione della documentazione;
- b. **non prescritti** i contributi relativi agli anni 1992 e 1993 per l'esistenza di un atto interruttivo in data 2003 cui ha fatto seguito, nel 2007, rituale richiesta di pagamento;
- c. **non prescritti** i contributi dovuti nell'anno 2001 sul reddito dichiarato dal professionista col modello 5, il novembre 2002, dato, questo, non contestato, per effetto dell'atto interruttivo del 14 maggio 2007;
- d. **non prescritti** i contributi relativi al periodo 2002-2007 perché collocati nel quinquennio dalla comunicazione del 14 maggio 2007, atto con efficacia interruttiva della prescrizione.

Avverso la sentenza sfavorevole la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso in Cassazione con una serie articolata di motivazioni.

La pronuncia della Cassazione



Attenzione

La Corte di Cassazione evidenzia, alla luce dei precedenti della giurisprudenza di legittimità concernenti la **verifica** del possesso del requisito della **continuità** dell'attività professionale, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, in capo al professionista iscritto all'albo, il rilievo assorbente della **regolare e tempestiva comunicazione del reddito conseguito** alla Cassa forense; ai sensi dell'art. 3, Legge n. 319/1975, così come modificato dall'art. 22, Legge n. 576/1980, **soltanto dalla regolarità** di tale adempimento, infatti, sorge in capo alla Cassa l'**obbligo di revisione** dei versamenti effettuati dal richiedente nei periodi anteriori al quinquennio che precede la domanda di pensione.



Ricorda

Osservano i giudici di legittimità che la **circostanza di fatto** accertata dalla Corte territoriale, secondo cui il professionista non aveva mai comunicato alla Cassa Forense i redditi per gli anni oggetto di censura, impatta sulla corretta applicazione dell'art. 19, Legge n. 576/1980, il quale sancisce che **se la dichiarazione è difforme** al vero, il **dies a quo di decorrenza della prescrizione** è quello della sua **trasmissione** alla Cassa Forense (Cass. n. 27218/2018).

Il criterio costituisce un **adattamento** alla categoria dei liberi professionisti, della regola generale prevista per i **rapporti di lavoro subordinati**, per i quali vige il principio generale di **automaticità** delle prestazioni previdenziali.



Attenzione

Diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata **totalmente omessa** dal professionista, atteso che, in una tale circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, **va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere**.

Osserva, pertanto, la Cassazione, che di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la Cassa Forense ben può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi **la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere**.

Le conclusioni

L'orientamento giurisprudenziale affermato dalla Corte di Cassazione ritiene che "L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un **distinto regime della prescrizione** medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla **dichiarazione** di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata **omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero**, riferendosi **solo al primo caso** l'ipotesi di **esclusione del decorso**

del termine prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione'.

In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello che si pronuncerà anche in merito alle spese.



Riferimenti normativi

- Cass., sez. lav., ord. 22 novembre 2021, n. 35873.